

PROVINCIA DI VENEZIA



PARTENZA Prot. 20120008179

Data 14-03-2012
Cat. 05 Cla. 07 Fas. 00
Settore Uso e ass. territorio - Demanio

Marittimo

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

San Michele al Tagliamento, lì 13 marzo 2012

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI

ORDINANZA Nº 13 del 1 3 MAR. 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Visto il Codice della Navigazione ed in particolare l'art. 36, che regolamenta la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che dall'art. 5 all'art. 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

Visto l'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977;

Vista la L.R. Veneto "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" n. 33 del 23 novembre 2002 e s.m.i.;

Visto il Decreto Regionale n. 205 del 06/12/2011 avente ad oggetto l'individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio, nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2012, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116;

Visto il "Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 dell'8.04.2003;

Visto il vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile del 1995, così come integrato e sostituito dal nuovo Piano Particolareggiato dell'Arenile, redatto in ossequio alle direttive regionali di cui alla L.R. n. 33/2002, approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 57 del 4.08.2008 e divenuto efficace dal 29.09.2008;

Visto il vigente "Piano per il Commercio su aree pubbliche" che disciplina il commercio sulle aree demaniali marittime e le ordinanze sindacali comunali annuali in materia;

Visto il "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 27.12.2007;

Vista le vigenti ordinanze di "Sicurezza Balneare" e di "Disciplina della locazione e noleggio natanti da diporto" emesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle;

Vista l'ordinanza dirigenziale di "Rimozione, sgombero di attrezzature balneari e messa in pristino dei luoghi per le aree destinate a spiaggia libera" del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata n. 25 del 09.08.2007;

Richiamato il dispaccio n.34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità



SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

Considerato che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di San Michele al Tagliamento, si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

Ritenuto indispensabile, quindi, provvedere per quanto di competenza alla regolamentazione delle attività di salvamento;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n° 28 del 16.08.2010 con il quale viene individuato il funzionario preposto agli adempimenti conseguenti al trasferimento presso i Comuni delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo avente finalità turistico – ricreative nel Dirigente del Settore Uso e Assetto del Territorio all'arch. Alberto Gherardi;

ORDINA

Art. 1— ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. Gli specchi acquei antistanti il litorale di Bibione, durante il periodo della stagione balneare, sono destinati prioritariamente alla balneazione, per una distanza di 500 metri dalla battigia. Sono fatti salvi i divieti di balneazione e le prescrizioni di cui alla presente ordinanza di "Disciplina delle Attività Balneari", di "Sicurezza Balneare" e "Disciplina della Locazione e Noleggio di natanti da diporto" della Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, nonché delle ordinanze e/o atti emessi dagli Enti competenti.

Art. 2 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI.

- 1. Nelle aree rientranti nella competenza territoriale del comprensorio turistico di Bibione nel Comune di San Michele al Tagliamento, la <u>stagione balneare</u> è compresa nel periodo <u>tra il 15 maggio ed il 15 settembre</u>;
- 2. Il "servizio di salvataggio" sarà organizzato nelle giornate fissate annualmente con <u>determina</u> del <u>Dirigente del Settore</u> preposto e con le modalità stabilite dall'art. 3 della presente Ordinanza;
- 3. Il titolare dello <u>Stabilimento Balneare è tenuto</u> a dare comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima dell'avvio della stagione, al Comune di San Michele al Tagliamento e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle del periodo e degli orari di apertura dello Stabilimento Balneare, delle modalità di organizzazione del "servizio di salvataggio" (di cui al successivo art. 3), il nominativo e il recapito del direttore responsabile della struttura;
- 4. Il titolare dello Stabilimento Balneare è tenuto ad osservare e far osservare le prescrizioni della presente ordinanza, di quelle emesse dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle o di ogni altra ordinanza/disposizione in tema di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa.
- 5. E' fatto obbligo allo Stabilimento Balneare di esporre in luogo ben visibile agli utenti -



PROVINCIA DI VENEZIA

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

possibilmente in prossimità degli ingressi – copia dell'ordinanza per la stagione balneare emessa dal Comune di San Michele al Tagliamento, dell'ordinanza di sicurezza emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e di tutte le eventuali ordinanze in materia, nonché le tariffe applicate per i servizi resi, conformi a quelle comunicate.

- 6. Lo Stabilimento Balneare al momento dell'apertura al pubblico, fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione e mantenimento di idoneo servizio di salvataggio, deve:
 - aver ottemperato alle normative vigenti in merito ai livelli igienici, i quali devono essere soddisfacenti;
 - aver reso la struttura esteticamente soddisfacente;
 - aver curato che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza, la quale deve essere garantita anche durante l'apertura stagionale;
 - curare la pulizia e il riassetto dell'area in concessione all'inizio della stagione e mantenerla durante il corso, con l'asporto dei rifiuti nelle aree in concessione fino al limite del mare ed a monte fino al confine con le proprietà private o con la duna-passeggiata a mare, nonché nelle aree libere poste a contatto delle concessioni e/o proprietà private;
 - aver predisposto almeno ogni 200 metri di fronte della concessione, un ingresso libero al mare costituito da un percorso di larghezza minima di m. 1,50 accessibile ai disabili;
- 7. Nel periodo di apertura al pubblico presso gli Stabilimenti Balneari devono essere operativi i Servizi di Salvataggio, di Assistenza e Primo Soccorso, i quali devono essere organizzati e svolti secondo la migliore esperienza, in modo da prevenire i pericoli e garantire la sicurezza delle persone, secondo le norme che seguono:
 - a. Lo Stabilimento Balneare deve esporre un cartello ben visibile dagli utenti (redatto in almeno tre lingue) in cui vengono evidenziati gli orari di apertura dello stabilimento, gli orari del servizio di salvataggio, il significato delle bandiere (rosso, blu, giallo) e, qualora non fosse attivo il servizio di salvataggio, deve riportare la dicitura "ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO";
 - b. Negli orari di apertura dello Stabilimento Balneare l'assenza del "servizio di salvataggio" verrà segnalata esponendo su apposito pennone ben visibile una *bandiera di colore rosso*. L'attivazione del servizio di salvataggio a servizio pieno verrà segnalata con l'esposizione della *bandiera di colore blu* ed a servizio ridotto con la *bandiera di colore giallo*.
- 8. Devono comunque essere assicurati nei periodi di apertura dello Stabilimento Balneare, anche se a soli fini elioterapici, la presenza del materiale di primo soccorso ed il regolare funzionamento del locale adibito a pronto soccorso, così come specificato nei seguenti articoli riguardanti il "servizio di salvataggio".
- 9. Al fine di assicurare l'efficacia degli "interventi di Elisoccorso", gli Stabilimenti Balneari dovranno identificare i Punti di Assistenza e di Primo soccorso presenti sull'Arenile. Tali punti saranno individuati e definiti secondo le modalità comunicate separatamente con determina del Dirigente del Settore preposto.
 - Di tale predisposizione dovrà essere data informazione, a cura del direttore dello Stabilimento Balneare, agli operatori e all'utenza turistica con apposito cartello ben visibile (redatto in




PROVINCIA DI VENEZIA

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

almeno tre lingue);

- 10. Le torrette e/o le altane indicate nel Piano di Salvataggio, unitamente ai Punti di Assistenza e di Primo Soccorso (di cui al punto 9) da presentarsi ai sensi del successivo art. 3, dovranno essere individuati e definiti, nell'ambito delle aree dello Stabilimento Balneare, secondo le modalità comunicate nella citata determina del Dirigente del Settore preposto.

 Di tale predisposizione dovrà essere data informazione a cura del direttore dello Stabilimento Balneare agli operatori, al fine di una più facile individuazione da parte del servizio di Elisoccorso.
- 11. I servizi di uso comune ed il servizio di salvataggio e soccorso devono essere garantiti dai titolari degli Stabilimenti Balneari anche per le aree libere poste tra le aree concessionate e/o in proprietà.
- 12. Gli obblighi previsti dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare, emessa della Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, riguardanti le "zone di mare riservate alla balneazione, limiti all'esercizio del nuoto libero e limite acque sicure", ovvero: la segnalazione del "LIMITE DELLE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE" (metri 500 dalla costa) e la segnalazione del "LIMITE ACQUE SICURE" (metri 1,60 di profondità), per le aree libere, esterne alle concessioni demaniali, dovranno essere obbligatoriamente adempiuti dai titolari degli Stabilimenti Balneari confinanti, nelle forme previste dall'Ordinanza stessa.
- 13. Gli obblighi di segnalare la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti, relitti e corpi pericolosi affioranti o subacquei ecc..., con cartelli riportanti la dicitura "ZONE PERICOLOSE ALLA BALNEAZIONE E AI TUFFI" e la predisposizione del "servizio di salvataggio" dovranno essere adempiuti dai titolari degli Stabilimenti Balneari. Per le aree libere, esterne alle concessioni demaniali, dovranno essere obbligatoriamente adempiuti dai titolari degli Stabilimenti Balneari confinanti.
- 14. In corrispondenza con gli accessi al mare, è fatto obbligo al titolare/proprietario dello Stabilimento Balneare di apporre dei cartelli di segnalazione (redatti in almeno tre lingue) indicanti il limite della fascia di 5 metri dalla battigia che deve essere lasciata libera in qualsiasi condizione di marea, per il transito delle persone, dei mezzi di servizio e di soccorso e per la balneazione.
- 15. Ove uno Stabilimento Balneare intenda operare ai soli fini elioterapici (ovvero senza servizio di salvataggio) il titolare deve darne comunicazione scritta, almeno 10 giorni prima, al Comune di San Michele al Tagliamento e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle. Durante l'apertura elioterapica dovrà essere issata su un pennone ben visibile una bandiera di colore rosso ed esposto un cartello analogamente ben visibile dagli utenti (redatto in almeno tre lingue) con la seguente dicitura: "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
- 16. E' data facoltà ai concessionari, previa comunicazione scritta almeno 10 giorni prima al Comune di San Michele al Tagliamento e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, di aprire lo Stabilimento Balneare riducendo il fronte mare destinato alla balneazione. Quest'ultimo dovrà essere coperto dal servizio di salvataggio e contestualmente dovrà essere



SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

segnalata la presenza del tratto di specchio acqueo non vigilato con l'esposizione della bandiera rossa e con un cartello ben visibile (redatto in almeno tre lingue) riportante la dicitura "ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

- 17. E' data facoltà allo Stabilimento Balneare di operare, previa comunicazione scritta almeno 10 giorni prima al Comune di San Michele al Tagliamento e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, anche al di fuori dei periodi minimi di apertura (prima del 15 maggio e dopo il 15 settembre). Se a soli fini elioterapici procedendo come al sovrastante punto 15 o con il servizio di salvataggio che dovrà essere assicurato dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
- 18. Limitatamente ad una sola giornata, qualora si verificasse la carenza di personale per improcrastinabili motivazioni da esplicitare (ad es. assenza per malattia, infortunio o agitazione sindacale), il direttore dello Stabilimento Balneare comunica, l'assenza del personale coinvolto e la postazione di salvataggio, entro la mattinata al Comune di San Michele e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e provvederà a far issare la bandiera gialla di segnalazione se il servizio sarà ridotto o, in alternativa, opererà come ai soprastanti punti 15 o 16.

Art. 3 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Il "servizio di salvataggio" può essere organizzato in forma "individuale" da ciascun concessionario, o altrimenti può essere organizzato in forma "collettiva" da consorzi/società appositamente incaricati dai concessionari/proprietari interessati.

In ogni caso, chiunque sia tenuto a provvedere al servizio di salvataggio, in forma individuale o collettiva, deve presentare al Comune di San Michele al Tagliamento e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della stagione balneare, un proprio "piano di salvataggio" che dovrà contenere le generalità del legale rappresentante e/o del direttore, la modalità scelta del servizio di salvataggio, il numero, le caratteristiche e la dislocazione delle torrette/altane, delle unità a remi e/o ad idrogetto e/o moto d'acqua, il numero, la qualifica e la collocazione del personale adibito al servizio di salvataggio, inquadrato eventualmente anche nel servizio di salvataggio collettivo di cui al successivo articolo 3.b.1.

Art. 3.a - Servizio di salvataggio "INDIVIDUALE"

- 1. Il servizio di salvataggio deve essere assicurato da almeno un assistente abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Società Nazionale di Salvamento e provvisto di brevetto in corso di validità, un assistente posizionato su un punto che consenta la più ampia visuale possibile ogni 100 metri di fronte mare, o frazione, se dotato di un'unità a remi, oppure ogni 150 metri di fronte mare, o frazione, se dotato di un'unità ad idrogetto o moto d'acqua.
- 2. Qualora il fronte mare dello Stabilimento Balneare sia superiore a 150 metri, il "servizio di salvataggio individuale" potrà essere organizzato come il "servizio di salvataggio collettivo";
- 3. L'assistente bagnanti deve: indossare una maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO" (o sinonimo) ed essere dotato di fischietto professionale e:
 - non può essere impegnato in altre attività, o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore, o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - deve stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella propria postazione, oppure in mare



SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

sull'imbarcazione di servizio.

- 4. Presso ogni postazione di salvataggio da ubicarsi in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile anche soprelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri con una torretta o altana devono essere permanentemente disponibili:
 - un binocolo;
 - un megafono;
 - un paio di pinne;
 - una radio rice-trasmittente o un telefono collegato con il pronto soccorso e con i numeri d'emergenza;
 - un'unità (a remi o a motore con propulsione ad idrogetto) idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, né deve navigare per scopi diversi dal soccorso nella zona riservata alla balneazione; è tuttavia consentito compiere prove a motore con rotte perpendicolari alla costa e a lento moto in occasione dell'inizio di ciascun turno degli addetti al salvataggio.
- 5. E' facoltà del titolare/direttore delle Stabilimento Balneare posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione al Comune di San Michele al Tagliamento e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, quale mezzo integrativo/alternativo dell'organizzazione dell'attività di salvamento predisposta a norma del presente articolo. In tale caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta SALVATAGGIO su entrambi i lati e dovrà essere di colore rosso;
 - dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio salvataggio;
 - il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica da diporto in corso di validità;
 - a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
 - durante l'uscita in mare conduttore e persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco;
 - la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi.
- 6. E' rimessa al prudente apprezzamento del direttore dello Stabilimento Balneare la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze, esempio: condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, ecc....
- 7. In prossimità di ogni estremo della concessione, o interruzione di questa (ad esempio aree libere o altre concessioni frapposte), presso la battigia deve essere posizionato un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola



SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

galleggiante lunga almeno 25 metri.

- 8. Quando lo stato del mare è pericoloso, ovvero sussistono altre situazioni di pericolo, o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio, o pericolosa. L'avviso deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante, o megafono.
- 9. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso minimo costituito da:
 - tre bombole individuali di ossigeno da un litro, senza riduttore di pressione;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu", o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
- 10. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni Stabilimento Balneare deve essere dotato:
 - di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - di un apposito locale che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso.
- 11. Il servizio di salvataggio potrà essere ridotto del 50%, a turnazione del personale impiegato, nell'arco temporale dalle ore 12:30 alle ore 15:30, previa esposizione della bandiera gialla e di un cartello (redatto in almeno tre lingue) ben visibile agli utenti recante la dicitura: "ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO È RIDOTTO DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 15:30". Il personale impiegato, dovrà essere un addetto abilitato che obbligatoriamente stazionerà sull'altana o torretta e pronta per l'intervento una unità ad idrogetto o moto d'acqua, almeno ogni 600 metri di fronte mare o porzioni di questo, nel caso di fronte mare inferiore. Qualora la postazione sia costituita da un unico addetto dovrà essere, comunque, garantita la sorveglianza.

Art. 3.b - Servizio di salvataggio "COLLETTIVO"

- 1. L'eventuale "piano collettivo di salvataggio" dovrà prevedere le stesse modalità e le prescrizioni minime del Piano individuale di salvataggio, sopra indicato all'art. 3, dovrà contenere inoltre l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio collettivo, i nominativi dei titolari/direttori, l'ubicazione e l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.
- 2. Il trasferimento dell'organizzazione del servizio di salvataggio non realizza il trasferimento della responsabilità del corretto funzionamento del servizio medesimo che rimane in capo al titolare concessionario e/o proprietario dello Stabilimento Balneare.
- 3. Le dotazioni delle postazioni devono essere conformi all'elenco riportato nell'articolo precedente, ad eccezione delle bombole di ossigeno che saranno disponibili presso i "punti di primo soccorso" tradizionalmente organizzati sul litorale di giurisdizione.
- 4. Le postazioni di salvataggio collettivo devono essere posizionate in modo e in numero



SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

adeguato in relazione all'afflusso turistico dell'ambito in cui sono collocate e comunque rispettare le seguenti prescrizioni minime:

- a. una postazione ogni 150 metri di fronte mare, o frazioni di questo, organizzata con un addetto abilitato al salvamento posizionato su una torretta o altana, dotato di un'unità a remi o ad idrogetto/moto d'acqua, alternato ad un addetto abilitato posizionato in mare con unità a remi o ad idrogetto/moto d'acqua. Ogni 600 metri di fronte mare obbligatoriamente l'addetto in mare dovrà essere dotato di una unità ad idrogetto o moto d'acqua, e nel caso di condizioni meteo-marine avverse, questo, potrà stazionare a terra;
- b. in alternativa le postazioni di salvataggio possono essere collocate, su un punto che consenta la più ampia visuale possibile, ogni 200 metri di arenile, o frazioni, se composte da due persone abilitate al salvamento e da una unità a remi e fino a 300 metri se organizzata con due persone abilitate, posizionati su una torretta o altana, e con una unità ad idrogetto o moto d'acqua;
- 5. Il servizio di salvataggio potrà essere ridotto del 50%, a turnazione del personale impiegato, nell'arco temporale dalle ore 12:30 alle ore 15:30, previa esposizione della bandiera gialla e di un cartello (redatto in almeno tre lingue) ben visibile agli utenti recante la dicitura: "ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO È RIDOTTO DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 15:30", Il personale impiegato, dovrà essere un addetto abilitato che obbligatoriamente stazionerà sull'altana o torretta e pronta per l'intervento una unità ad idrogetto o moto d'acqua, almeno ogni 600 metri di fronte mare o porzioni di questo, nel caso di fronte mare inferiore. Qualora la postazione sia costituita da un unico addetto dovrà essere, comunque, garantita la sorveglianza.
- 6. Per una migliore funzionalità del servizio, il Comune di San Michele al Tagliamento e/o l'Ufficio Circondariale potranno disporre modifiche all'ubicazione e formazione delle postazioni di salvataggio.
- 7. In caso di accertata non conformità dei piani di salvataggio collettivo alle presenti norme, ciascuno Stabilimento Balneare sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del precedente articolo 3.a, "servizio di salvataggio individuale".

Art. 4 – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITA' BALNEARI

Art. 4.a – Divieti generali

- 1. E' vietata la balneazione, secondo quanto disposto dall'Ordinanza emessa della Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, in:
 - ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali fino a una distanza di 200 metri verso il largo ed entro 10 metri lato spiaggia;
 - corridoi di transito riservati alle unità da diporto, opportunamente segnalati;
 - specchi acquei vietati alla balneazione per motivi igienico-sanitari o di altra natura individuati con specifiche ordinanze e/o disposizioni;



SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

- nelle zone di mare interdette da Autorità competenti con specifiche ordinanze e/o disposizioni.
- 2. E' vietato, inoltre, sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari:
 - a. disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia: ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito alle persone, ai mezzi di servizio e di soccorso e alla balneazione. In presenza di stabilimenti balneari, il divieto si estende anche oltre i cinque metri dalla battigia fino alla prima fila di ombrelloni;
 - b. sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare;
 - c. transitare e far sostare le imbarcazioni da pesca, o di qualsiasi genere, sulla spiaggia e nello specchio acqueo antistante destinato alla balneazione;
 - d. transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al rifornimento agli esercizi pubblici prima delle ore 09.00 e dopo le ore 19.00, al soccorso, alla vendita in forma itinerante se autorizzati e dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap;
 - e. il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere e sui pennelli non attrezzati per il passeggio;
 - f. accendere fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante.
 - g. installare insegne, cartelli e impianti pubblicitari, salvo la segnaletica connessa alla tutela e conoscenza dell'ambito territoriale;
 - h. lo svolgimento di gare e altre attività organizzate, ad eccezione di quelle autorizzate o ricadenti nell'ambito delle concessioni e/o proprietà degli Stabilimenti Balneari, qualora attinenti all'attività funzionale allo Stabilimento, senza l'impiego di strutture fisse;
 - i. praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge;
 - j. l'esercizio delle seguenti attività, arti, mestieri: tatuaggio, massaggio, piercing e chiaroveggenza (lettura di carte, tarocchi, mani, minerali ecc...), nonché la produzione e la vendita in qualsiasi forma di oggettistica, bigiotteria, quadri etc..., sia sull'arenile che nello specchio acqueo prospiciente destinato alla balneazione;
 - k. impedire il libero accesso alla duna-passeggiata a mare, nonché creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare, anche ricadenti nell'ambito delle concessioni o delle proprietà private;
 - 1. l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, etc..) nel periodo compreso tra le ore 24.00 e le ore 06.00;
 - m.lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere attrezzature varie, quali: ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre comunque denominate;



SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

- n. gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura;
- o. l'uso di prodotti saponati sotto le docce o rubinetti in genere se non scaricanti in fognatura;
- p. asportare, alterare o danneggiare: il patrimonio arboreo e floro-vegetazionale, l'andamento naturale delle dune, gli accumuli sabbiosi e le depressioni naturali sia acquitrinose che asciutte;
- q. lasciare buche sull'arenile, l'area dovrà essere ripristinata a cura dei realizzatori.
- Dal 15 maggio al 15 settembre è vietato circolare con veicoli non a motore (velocipedi) sulle spiagge demaniali marittime, lungomari e passeggiate al di fuori dei tratti appositamente organizzati.
- 4. I divieti indicati ai punti precedenti possono essere derogati con atto del funzionario preposto del Servizio Demanio Marittimo nell'ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni o situazioni per comprovate necessità.

Art. 4.b – Attività soggette ad autorizzazione

- Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:
 - a. porre in opera corridoi di lancio delle unità di diporto, recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
 - b. condurre sulla spiaggia cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli. L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti ed i cani abilitati al soccorso e salvataggio. Questi ultimi devono comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione e libretto sanitario, previa comunicazione, almeno 10 giorni prima, al Comune di San Michele al Tagliamento, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e al direttore dello Stabilimento Balneare interessato, precisando la collocazione e il periodo di permanenza;
 - c. esercitare attività commerciali e lucrative (comprese le attività qualificate come arti e mestieri, l'insegnamento del nuoto ecc.) sulla spiaggia. L'autorizzazione e i divieti relativi al commercio ambulante sono disciplinati dal piano di commercio sulle aree pubbliche e in particolare dal piano del commercio su aree demaniali marittime;
 - d. installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
 - e. manifestazioni di qualsiasi genere che non siano promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4.c - Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione al settore competente in materia di demanio marittimo. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4.d - Disposizioni in materia di navigazione



PROVINCIA DI VENEZIA

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o del presente regolamento.

Art. 4.e – Norme generali sulle aree pubbliche

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche ed il regolamento del commercio sulle aree pubbliche demaniali.

Art. 4.f - Disciplina del commercio al dettaglio

Sono fissati annualmente, da specifica Ordinanza Sindacali, i "periodi stagionali di apertura facoltativa e obbligatoria" delle attività connesse con gli Stabilimenti Balneari (chioschi).

L'esercizio della somministrazione al pubblico a servizio degli Stabilimenti Balneari potrà avvenire negli orari tra le ore 06.00 e le ore 24.00.

L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a Nulla Osta Comunale come disciplinato dal vigente Piano per il "Commercio su aree pubbliche".

E' comunque vietato l'esercizio del commercio sullo specchio acqueo antistante il litorale.

Art. 5 – SANZIONI

Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto), degli articoli da 24 a 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, nonché dell'art. 650 del Codice Penale e dal Regolamento Comunale per la "Applicazione delle sanzioni amministrative", approvato con delibera C.C. del 27.12.2007, n. 110.

Le violazioni agli artt. 4.a. comma 2°, punto a), e), h) e comma 3°, art. 4.b comma 1° punto b) della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00). Le violazioni all'art. 4.a. comma 2º punto i) della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e confisca delle merci, attrezzature e prodotti utilizzati per lo svolgimento delle attività stesse.

Per le violazioni imputabili al concessionario e/o autorizzato, che non rientrino nei commi precedenti, si prevedere una sanzione accessoria di sospensione o la revoca della Concessione Demaniale o dell'Autorizzazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, valutata caso per caso in relazione alla gravità, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Per le violazioni di carattere commerciale, ambulante e non, si rinvia alle norme specifiche in materia

La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune ed altri Organi di Polizia (art. 104 L. n. 507/99, L.R. Veneto n. 10/77).



SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico, per la massima diffusione agli utenti, a cura dei concessionari e/o proprietari degli Stabilimenti Balneari nonché da coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti da spiaggia in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

Il titolare dello Stabilimento Balneare rimane responsabile nell'osservare e far osservare le prescrizioni della presente ordinanza, quelle dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle o di altri enti competenti, nonché quelle inserite negli eventuali atti di concessione.

Copia della presente ordinanza è trasmessa agli Enti interessati, ciascuno per le proprie competenze.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna.

La presente ordinanza viene esposta all'albo pretorio del Comune di San Michele al Tagliamento e pubblicata sul sito internet <u>www.comunesanmichele.it</u>.

La presente ordinanza revoca e sostituisce integralmente l'ordinanza dirigenziale n. 21 del 21.04.2010 avente il medesimo oggetto, ovvero la "Disciplina delle Attività Balneari";

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni successivi alla data emissione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
USO E ASSETTO DEL MERRITORIO
arch. Alberto Gherardi

Comunicazioni ai sensi degli artt. 4 e 7 della Legge 241/90			
ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE A:			
<u>Ufficio</u> <u>Circondariale</u> <u>Marittimo di</u> <u>Caorle</u>	via Timavo, 17 30021 - Caorle (Ve)	Tel. n° +39.0421.210290 Fax. n° +39.0421.211630	E-MAIL: caorle@guardiacostiera.it
Delegazione di spiaggia di Bibione	via della laguna, 2 30020 – Bibione (Ve)	Tel. e Fax n° +39.0431.430893	E-MAIL: bibione@guardiacostiera.it
Comune di San Michele al Tagliamento	piazza Libertà, 1 – 30028 San Michele al Tagliamento (Ve)	Tel. n° +39.0431.516311 Fax. n° +39.0431.516312	E-MAIL: demanio@comunesanmichele.it PEC: comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecven eto.it